N. **2480-561-580-737-909 1433-1487-1493-1908-1972-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

n. 2480

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(FRATTINI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado

Presentato il 6 marzo 2002

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 28 novembre 2002, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2480. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 561, 580, 737, 909, 1433, 1487, 1493, 1908 e 1972, si vedano i relativi stampati.

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 561, d'iniziativa del deputato MOLINARI

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

Presentata il 6 giugno 2001

n. 580, d'iniziativa dei deputati

TONINO LODDO, LADU, PISCITELLO, PISTELLI, GAMBALE

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

Presentata il 6 giugno 2001

n. 737, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

Presentata il 12 giugno 2001

n. 909, d'iniziativa del deputato LUMIA

Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

Presentata il 20 giugno 2001

n. 1433, d'iniziativa del deputato LANDOLFI

Norme per il riconoscimento dello stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica, la sistemazione del personale precario e l'adozione di misure idonee al reclutamento

Presentata il 26 luglio 2001

n. 1487, d'iniziativa dei deputati

CORONELLA, MESSA

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

Presentata il 2 agosto 2001

n. 1493, d'iniziativa dei deputati

DI TEODORO, ALBONI, ANGELINO ALFANO, CIRO ALFANO, AZZOLINI, BIONDI, BLASI, BORRIELLO, CAMPA, CARLUCCI, CASTELLANI, CATANOSO, CRIMI, CUCCU, DELL'ANNA, DI VIRGILIO, GIUSEPPE DRAGO, FATUZZO, GALLO, GARAGNANI, GIUSEPPE GIANNI, IANNUCCILLI, IORIO, ANNA MARIA LEONE, LIOTTA, LO PRESTI, LOSURDO, LUCCHESE, LUPI, FILIPPO MANCUSO, GIANNI MANCUSO, MANINETTI, MASSIDDA, MEREU, MILANESE, ORICCHIO, PATRIA, PERROTTA, PEZZELLA, RAMPONI, RICCIUTI, SANTORI, SANTULLI, SANZA, SAVO, SCALIA, SPINA DIANA, STRANO, STUCCHI, TARANTINO, TARDITI, VERRO, ALFREDO VITO, ZAMA

Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica

Presentata il 2 agosto 2001

n. 1908, d'iniziativa del deputato LUIGI PEPE

Riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti di religione

Presentata il 6 novembre 2001

n. 1972, d'iniziativa del deputato ANTONIO BARBIERI

Nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

Presentata il 15 novembre 2001

(Relatore: TAGLIALATELA)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2480, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione,

rilevato che le disposizioni recate dal testo in esame appaiono riconducibili, per un verso, alla materia « rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose » e, per altro verso, alla materia « norme generali sull'istruzione » che l'articolo 117, secondo comma, lettere c) e n), riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2480, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, dopo il comma 3 siano aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 261.840 per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2480, risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;

considerato che il testo elaborato dalla Commissione appare pienamente rispettoso dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, del 1984, e dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione

cattolica nelle scuole pubbliche, del 1985, che definiscono le competenze dello Stato e delle autorità ecclesiastiche nella materia;

ritenuto che il testo in esame soddisfi compiutamente le aspettative dei docenti di religione cattolica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2480

Art. 1.

(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).

- 1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.
- 2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico », e dalla contrattazione collettiva.
- 3. Nella scuola materna e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).

1. Identico.

2. Identico.

3. Nella scuola **dell'infanzia** e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

ART. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica).

- 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.
- 2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
- 3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

ART. 3.

(Accesso al ruolo).

1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

ART. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica).

1. Identico.

2. Identico.

3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

ART. 3.

(Accesso ai ruoli).

1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, per i posti annual-

- 2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati.
- 3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.
- 4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
- 5. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le norme dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
- 6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente

mente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

5. Identico.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti **a tempo indeterminato**, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal

regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso; l'elenco è approvato dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.

- 8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e del punto 2.5 dell'Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
- 9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.
- 10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

- 7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.
 - 8. Identico.

9. Identico.

10. Identico.

ART. 4.

(Mobilità)

- 1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.
- 2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.
- 3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali).

1. Il primo concorso per titoli ed esami, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, **consistente** in una sola prova, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell'insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore

ART. 4.

(Mobilità)

Identico.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali).

1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro

alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate ai sensi del numero 5, lettera *c*), del Protocollo addizionale, di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.680.750 euro per l'anno 2002 ed in 19.289.150 euro

anni **nel corso degli ultimi dieci anni** e per un orario **complessivamente** non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Identico.

- 3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903

a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Identico.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.



14PDL0036520